



# CITTA' DI TERRACINA

PROVINCIA DI LATINA

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. delib. <b>278</b> data <b>13 NOV. 2014</b>	OGGETTO: Arbitrato Romana Luminex snc - Nullità clausola compromissoria.
--	---

L'anno duemilaquattordici, il giorno **TREDICI** del mese di **NOVEMBRE** alle ore **17.00** e seguenti, nella sede Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale, alla presenza degli Assessori:

SCISCIONE Gianfranco	presente	<input checked="" type="checkbox"/>	assente	<input type="checkbox"/>
CERILLI Paolo	presente	<input checked="" type="checkbox"/>	assente	<input type="checkbox"/>
LONGO Ezio	presente	<input checked="" type="checkbox"/>	assente	<input type="checkbox"/>
MARCUZZI Pierpaolo	presente	<input checked="" type="checkbox"/>	assente	<input type="checkbox"/>
MINUTILLO Fabio	presente	<input checked="" type="checkbox"/>	assente	<input type="checkbox"/>
PERRONI Emilio	presente	<input checked="" type="checkbox"/>	assente	<input type="checkbox"/>
TINTARI Roberta	presente	<input type="checkbox"/>	assente	<input checked="" type="checkbox"/>

Partecipa alla seduta il sottoscritto *Segretario Comunale*, dott. Marco Raponi

Assume la presidenza il *Sindaco* dott. Nicola Procaccini, il quale, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione degli argomenti proposti.

**PARERI PREVISTI DALL'ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267**

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità *tecnica* della proposta di deliberazione in argomento

Terracina, *13.11.2014*  
**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

Avv. Martina Iannetti

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità *contabile* della proposta di deliberazione in argomento

Terracina,

**IL DIRIGENTE**  
 Dott.ssa Ada Nasti

## LA GIUNTA COMUNALE

### **PREMESSO che:**

in data 31 ottobre 2014, la soc. Romana Luminex in nome collettivo, notificava domanda di arbitrato e contestuale nomina d'arbitro, acclarato al protocollo generale dell'Ente con il n. 56835/I, avente ad oggetto la risoluzione contrattuale del rapporto del *“servizio di installazione e gestione dell'illuminazione elettrica votiva nei cimiteri comunali”* intimata dal Comune di Terracina con nota prot. 45327/U del 3 settembre 2014;

la domanda di arbitrato veniva fondata sull'art. 11 della Convenzione rep. 3658/2005, contenente clausola compromissoria in virtù della quale *...“ogni controversia insorta nel corso della progettazione, della costruzione e/o gestione delle opere, nonché quelle relative alla gestione saranno deferite ad un Collegio arbitrale...”*;

### **VISTA**

la L. 190/2012 (cd. “anticorruzione”) che ha apportato modifiche alla disciplina dell'arbitrato nei contratti pubblici (di cui agli artt. 241-243 del D.lgs. n. 163/2006), con riguardo, tra l'altro all'utilizzo ponderato e consapevole dell'arbitrato da parte delle pubbliche amministrazioni ed alla riduzione del ricorso all'arbitrato nell'ottica di una complessiva riduzione dei costi per le pubbliche amministrazioni (cd. “spending review”);

### **VISTO**

l'art. 1, comma 19 della citata legge, il quale dispone che la clausola compromissoria inserita nel bando o nell'avviso con cui è indetta la gara oppure, per le procedure senza bando, nell'invito, senza preventiva autorizzazione motivata da parte dell'organo di governo dell'amministrazione –che deve motivare circa le ragioni di fatto e di diritto, nonché di opportunità, che giustificano l'opzione scelta- o il ricorso all'arbitrato, senza la suddetta preventiva autorizzazione, sono nulli;

### **CONSIDERATO**

che le nuove disposizioni non si applicano agli arbitrati conferiti (come tali dovendosi intendere quelli in cui l'Ente abbia già operato la designazione e l'arbitro abbia accettato) o autorizzati (ovvero gli arbitrati per i quali sia intervenuto il consenso dell'Ente di appartenenza dell'arbitro) prima dell'entrata in vigore della legge anticorruzione, e che pertanto si applicano a tutte le altre ipotesi, cosicché consegue la nullità sopravvenuta di tutte le clausole compromissorie contenute nei bandi di gara - ancorché contrattualmente assunte- e antecedenti all'entrata in vigore della norma che non avevano ricevuto la previa autorizzazione motivata da parte dell'organo di governo della P.A.;

### **CONSIDERATO**

altresì che, al caso di specie si applica la menzionata normativa (non essendo in presenza di arbitrato conferito o autorizzato, nel senso sopra meglio chiarito) e che, pertanto, difettando la preventiva motivata autorizzazione dell'organo di governo all'inserimento della clausola compromissoria, la medesima debba ritenersi affetta da nullità sopravvenuta;

### **RITENUTO**

inoltre che **non** è intenzione dell'Ente rilasciare un'autorizzazione *a posteriori* non ricorrendo nella fattispecie motivi di fatto e di diritto tali da rendere necessario e/o opportuno il ricorso a tale mezzo di tutela alternativo, dovendosi, di contro, ritenere sussistenti motivi che ne sconsigliano l'utilizzo, quale - *in primis*- lo stato di dissesto (dichiarato con delibera C.C. 103/2011), che impone all'Ente particolare oculatezza nella gestione delle risorse economico/finanziario;

**PRESO ATTO**

della Direttiva 05/07/2012 del Ministro delle Infrastrutture con la quale, le amministrazioni aggiudicatrici, vengono invitate **a limitare quanto più possibile all'interno dei contratti pubblici il ricorso alla clausola compromissoria** (da inserirsi unicamente nei casi in cui lo richieda la specificità della natura dell'appalto e le sue caratteristiche la rendano opportuna) alla luce degli elevati costi che i giudizi arbitrali comportano per le pubbliche amministrazioni, e con cui il Ministro raccomanda di tenere presente i limiti suggeriti **anche per i contratti già affidati** nei quali sia possibile optare per il ricorso all'arbitrato anche a controversia in corso, in base alle vecchie norme;

**DATO ATTO**

infine che, il presente provvedimento necessita del solo parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., atteso che lo stesso viene adottato ad invarianza di spesa;

**VISTO**

il vigente statuto Comunale;

Con voto unanime

**DELIBERA**

per le motivazioni in premessa enunciate:

1. di avvalersi della sopravvenuta nullità e/o inefficacia della clausola compromissoria contenuta nella Convenzione rep. N. 3658/2005, ai sensi e per gli effetti delle modifiche introdotte dalla L. 190/2012 all'arbitrato nei contratti pubblici, in quanto priva della necessaria preventiva e motivata autorizzazione dell'organo di governo dell'Ente;
2. di non autorizzare *a posteriori* la clausola compromissoria *de qua*, per tutte le ragioni meglio espresse in motivazione;
3. di declinare pertanto l'invito contenuto nell'atto di nomina d'arbitro notificato dalla soc. Romana Luminex in n.c., in quanto privo di qualsivoglia efficacia.;
4. di trasmettere all'ufficio legale il presente provvedimento, per i conseguenti adempimenti, ivi compresa la notifica dello stesso alla controparte nel termine di legge.

**LA GIUNTA COMUNALE**

Con voto separato ed unanime, ai sensi dell'art. 134, comma 4, TUEL

**DELIBERA**

Di dichiarare, per l'urgenza, il presente atto immediatamente esecutivo.  
**La proposta, messa a votazione, è approvata all'unanimità.**

Il presente verbale viene così sottoscritto :

IL PRESIDENTE  
Dr. Nicola PROCACCINI

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dr. Marco RAPONI

---

### REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, su conforme dichiarazione del delegato alla pubblicazione , che copia del presente verbale è stato inserito il giorno 14 NOV. 2014 sull'Albo Pretorio on-line del Comune (all'indirizzo: [http:// www.gazzettaamministrativa.it](http://www.gazzettaamministrativa.it)) ai sensi dell'art.32 della legge 18 giugno 2009 n.69, e che sarà pubblicato il giorno successivo alla suddetta data di inserimento.

Terracina, 14 NOV. 2014

ISTRUTTORE CONTABILE  
(Sig. Adria Iorio)

LA SEGRETERIA GENERALE

---

---

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_:

  

perché trascorsi 10 (dieci) giorni dalla data di inizio pubblicazione (art. 134, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

perché adottata con la formula della immediata eseguibilità (art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

Terracina,

p. L'UFFICIO DELIBERAZIONI

---